

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Nessuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione con scientificità diritto vivente o giurisprudenza consolidata con riferimento al caso concreto: condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c.

In tema di responsabilità aggravata ex [art. 96](#), comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di [abuso](#) del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero come nel caso di specie senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo [interpretativo](#), deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. In altri termini la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole [durata](#) del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad

essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.5.2023, n. 11801

...omissis...

Rilevato che

1. Con ricorso notificato in data 4 aprile 2022 L.V. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del giudice del Tribunale di Lecce di rinvio della causa all'11 maggio 2022.

2. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Rosa Maria Dell'Erba ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza e per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..

Con successivo ricorso ha proposto regolamento di competenza anche avverso l'ulteriore decreto di rinvio del 26 aprile 2022.

3. La parte controricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato che

1. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento citato in quanto con lo stesso il giudice avrebbe affermato la sua competenza ed avrebbe declinato la competenza esclusiva del tribunale delle successioni di Roma a decidere di ogni richiesta attinente l'iscrizione in separazione effettuata il 24 Marzo 2009 per un credito di Euro 119.868,40 concretamente iscritto per Euro 300.000 per contenere la tassa erariale, su tutti i beni relitti da P.M.R. ereditati da F.M..

Con successivo ricorso il ricorrente ha chiesto l'annullamento anche del successivo provvedimento del 26 aprile 2022 del Tribunale monocratico di Lecce sempre indicativo dell'affermazione della competenza a decidere e declinatorio della competenza del Tribunale di Roma.

2. Il ricorrente ha in particolare dedotto di avere sollevato eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Lecce e che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 512 e segg c.c., in base ai quali la competenza esclusiva in materia di "iscrizione in separazione dei beni del defunto dai beni dell'erede" sarebbe del Tribunale delle successioni di Roma.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza. In particolare, rileva il P.G. che con l'ordinanza impugnata il Tribunale in composizione monocratica, ha testualmente disposto "il giudice, rilevato che in data 31/3/2022 sarà impegnata in un corso di formazione internazionale, rinvia la causa per i medesimi incombenti all'11/5/2022 ore 12,00".

La giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo costante ed anche di recente, statuito che "in tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., qualora nel provvedimento impugnato il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivocabile ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177 comma 1 c.p.c." (Cfr Cass. civ. n 14233/17, n 2338/20, Cass. civi. SU n 20449/14). Il provvedimento in questione ha natura ordinatoria e non contiene alcuna decisione sull'eccezione di incompetenza proposta dal ricorrente.

La palese finalità dilatoria del ricorso avverso un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio costituisce abuso del diritto per avere il ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla controricorrente.

Va infatti richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente

valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" (cfr Cass. civ. n.27623/17, n.38528/21).

4. Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G. e ritiene che anche il secondo regolamento sia inammissibile per le medesime ragioni. Infatti, anche il provvedimento di mero rinvio successivo non ha alcun contenuto decisorio e non può essere oggetto di regolamento per competenza.

5. In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

7. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, ritiene ricorrano i presupposti ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna ex officio del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata.

Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - **la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero come nel caso di specie senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta.**

In altri termini la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio, come osservato dal Procuratore Generale. L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in Euro 1500,00.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dei resistenti di Euro 1500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
